



BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO
per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ad integrazione della graduatoria approvata con determinazione AG n. 236 del
22/05/2023)

Il Responsabile del Settore Affari Generali

Vista la L.R. n. 96/96 e ss. mm. e ii. *“Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”*;

Vista la L.R. n. 34/19 *“Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative”*;

Visto il D.P.R. n. 445/00 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale AG n. 236 del 22/05/2023 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al Bando Generale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – anno 2021;

rende noto

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando 10 ottobre 2025 e sino alla data del 09 dicembre 2025, prorogata al 07 febbraio 2026 per i lavoratori emigrati residenti nell'area europea ed al 09 marzo 2026 per quelli residenti in paesi extra europei, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda ai fini dell'integrazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito E.R.P.) che si renderanno disponibili nel Comune di Città Sant'Angelo.

I requisiti, i punteggi e i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

Art. 1

Oggetto del bando

Al presente bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi E.R.P., sia coloro i quali, già collocati nella graduatoria generale (di cui al Bando approvato con Determinazione Dirigenziale AG n. 236 del 22/05/2023 e pubblicato in data 22/12/2021), abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli; in questo secondo caso, la nuova domanda, con il relativo punteggio, andrà a sostituire la precedente.

La graduatoria definitiva aggiornata sarà utilizzata da questa Amministrazione Comunale per l'assegnazione in locazione ordinaria di alloggi E.R.P. nel Comune di Città Sant'Angelo che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria.

Art. 2

Disciplina applicabile al procedimento

I requisiti per la partecipazione, le condizioni di attribuzione del punteggio e le modalità di svolgimento del procedimento di formazione della graduatoria e di assegnazione degli alloggi E.R.P. sono integralmente disciplinati dal presente bando.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla L.R. n. 96/96 e ss. mm. e ii..

Art. 3

Individuazione del nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con i loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il/la convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il/la concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrabile nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela, o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve essere instaurata da almeno due anni ed essere comprovabile esclusivamente con certificazioni anagrafiche.

Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso. Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi. Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento di nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo. Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare).

Art. 4

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al presente bando:
 - a) i nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
 - b) coloro che sono già collocati nella graduatoria relativa al Bando del 2021;
 - c) i soggetti assegnatari definitivi di alloggi ERP, esclusivamente nel caso di esigenze di autonomia o per la formazione di un nuovo nucleo familiare;
2. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso in oggetto, che devono essere posseduti sia alla data di pubblicazione del bando in parola che al momento dell'assegnazione dell'alloggio, sono i seguenti (i riferimenti "*letterali*" corrispondono a quelli dell'art. 2 della L.R. n. 96/96 e ss. mm. ii.):
 - a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione (i cittadini stranieri sono ammessi solo se hanno regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale e se regolarmente soggiornanti in possesso di carta di soggiorno/permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo o per gli extracomunitari permesso di soggiorno almeno biennale e iscrizione nelle liste provinciali per l'impiego o svolgimento di attività lavorativa debitamente autorizzata);
 - b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito; si intende per bacino di utenza unicamente il territorio del Comune di Città Sant'Angelo e gli assegnatari degli alloggi ERP siti nel territorio;
- b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di

procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

- b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 ([6]) della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);
- d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i parametri di cui all'art. 2, comma 1, lett. D) dal n. 1 al n. 7 della L. R. n. 96/96, precisamente:

1) Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.

Superficie convenzionale complessiva:

(superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio)

45 mq + 9 mq = mq 54 per 1-2 persone

60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4 persone

75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone

95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone e oltre.

2) Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05.

3) Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente.

Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0.80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti.

4) Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00.

5) Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni.

6) Coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente.

7) Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00.

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

- g-bis) non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;
- g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;
- g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30 della L.R. n. 96/96. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.
3. Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.
 4. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto.
 5. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.
 6. I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.
 7. Non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica coloro i quali hanno occupato abusivamente un alloggio E.R.P. per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 80/14 *“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”*”.

Art. 5

Autocertificazione dei requisiti

I requisiti e le condizioni per la partecipazione sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, ad eccezione della condizione soggettiva A-5 e delle condizioni oggettive B-1, B-2 e B-3 di cui avanti. Sulle dichiarazioni sottoscritte il Comune di Città Sant'Angelo si riserva di effettuare le opportune verifiche. L'eventuale falsa dichiarazione, anche di una sola delle notizie fornite, comporterà l'annullamento della domanda e le conseguenze di cui agli artt. 483 e 495 del Codice Penale. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui alle lettere b-bis) e g-bis) dell'art. 2 della L.R. n. 96/96, il Comune procederà all'acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per tutti i partecipanti al bando ed i componenti dei relativi nuclei familiari.

Art. 6

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso dovrà essere compilata unicamente sull'apposito modulo allegato al Bando e predisposto dal Comune di Città Sant'Angelo e distribuito presso l'Ufficio Politiche Sociali, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, precisamente: lunedì e mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 13:30 e martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

La domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente, a pena di esclusione, dovrà essere presentata **entro e non oltre la data del 09 dicembre 2025** con le seguenti modalità:

- **a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune di Città Sant'Angelo negli orari di apertura al pubblico;
- **spedita per posta a mezzo raccomandata A/R** (farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante) all'indirizzo: Comune di Città Sant'Angelo – Ufficio Politiche Sociali, P.zza IV Novembre, 1 – 65013 - Città Sant'Angelo (PE). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all'Amministrazione stessa, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- **inviata tramite PEC** all'indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it esclusivamente da casella di posta elettronica certificata (non saranno valide le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice).

Le domande pervenute oltre il termine non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al presente bando e verranno archiviate.

Art. 7

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata:

ai fini della partecipazione al bando la sottoelencata documentazione:

- documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- dichiarazione ISEE in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare, in caso di cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;

ai fini dell'attribuzione dei punteggi preferenziali:

- certificazione della competente Azienda Sanitaria attestante la situazione di invalidità e/o handicap, ovvero copia della domanda di invalidità/handicap presentata in data precedente alla pubblicazione del bando. In questo secondo caso, la certificazione della competente Azienda Sanitaria deve essere comunque prodotta al Comune entro i termini stabiliti per il ricorso in opposizione alla graduatoria provvisoria. Per l'ammissibilità del documento fa fede la data di presentazione della richiesta di invalidità/handicap riportata nella certificazione;
- certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria con data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal/dalla richiedente;
- copia del provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio con motivazione oppure verbale di conciliazione giudiziaria oppure ordinanza di sgombero o, infine, provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio.

I documenti devono essere prodotti in carta libera.

Art. 8

Punteggi di selezione delle domande

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità.

CONDIZIONI SOGGETTIVE

A 1) reddito annuo pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2, lett. f) della L.R. n. 96/96 e ss. mm. e ii:

- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: **punti 2**;
- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: **punti 1**.

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione;

A 2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- 3 unità: **punti 1**;

- 4 unità: **punti 2;**
- 5 unità: **punti 3;**
- oltre 6 unità: **punti 4;**

Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso.

- A 3) richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda: **punti 2;**
richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia: **punti 3;**
- A 4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: **punti 1.**
Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- A 5) presenza di portatori di handicap gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n. 104/1992: **punti 2;**
- A 6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi): **punti 1.**

I punteggi A 3) ed A 4) non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A 6).

In ogni caso non possono essere attribuiti più di 5 punti complessivi per le condizioni soggettive.

CONDIZIONI OGGETTIVE

- B 1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando dovuta a:

B 1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari: **punti 2;**

B 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (perché si possa dar luogo all'attribuzione del relativo punteggio occorre che i nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi): **punti 2.**

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto B 1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da un provvedimento esecutivo di sfratto.

Per locali impropriamente adibiti ad abitazione, sempre che siano privi di servizi propri regolamentari, si intendono tutti quei locali che, per la loro struttura e per l'originaria destinazione, secondo la licenza comunale e/o la registrazione catastale, non sono destinati ad abitazione.

Per servizi regolamentari si intende la fruizione di uno spazio ove risultino rispettivamente: locale cucina, bagno composto da wc, bidet, lavabo, vasca o doccia.

Per soffitta si intende il locale riservato tra l'ultimo piano ed il tetto senza plafonature.

Per basi e simili si intendono i locali situati sotto il livello stradale da tutti e quattro i lati, che non presentano condizioni sufficienti di abitabilità secondo il D.M. Sanità del 05/07/1975.

- B 2) situazione di disagio abitativo per sovraffollamento esistente da almeno un anno:

B 2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

- da due a tre persone a vano utile: **punti 1**;
- oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): **punti 2**;

Per vano utile si intende ogni locale la cui superficie non è inferiore a mq. 9, con esclusione della cucina e dei servizi, che riceve aria e luce direttamente dall'esterno.

B 3) abitazione, da almeno un anno in alloggio antighenico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici oppure che presenta umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità non eliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi da parte dell'autorità competente: **punti 2**.

Per normali interventi manutentivi si intendono quelli indicati all'art. 31, primo comma, lett. a) della L. n. 457/1978.

B 4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave): **punti 4**.

Le condizioni B1), B2) e B3) devono essere certificate dalla A.S.L. competente con attualità alla data di pubblicazione del bando.

Le condizioni previste nella categoria B1) non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie B2) e B3).

Le condizioni della categoria B2) sono cumulabili con quelle della categoria B3).

Le condizioni della categoria B4) non sono cumulabili con le altre condizioni oggettive.

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.

Art. 9

Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché verificando la correttezza della documentazione allegata.

Il Comune verifica, quindi, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative alla cittadinanza, alla residenza e alla situazione economica, all'assenza di occupazioni abusive, di occupazioni senza titolo ed alle dichiarazioni di decadenza del richiedente e dei componenti il nucleo familiare.

Il Comune effettua altresì i dovuti controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà a norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora dai controlli effettuati, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il/la dichiarante, ferme restando le conseguenze penali per la dichiarazione mendace previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sarà escluso dalla graduatoria.

Il richiedente ha la facoltà di sanare l'eventuale incompletezza della domanda o della documentazione allegata entro il termine di presentazione del ricorso in opposizione alla graduatoria provvisoria.

Per esigenze istruttorie potranno essere richiesti dall'Ufficio ulteriori documenti rispetto a quelli presentati, da produrre entro il termine che verrà assegnato.

Nel caso in cui l'interessato/a non sani nel termine assegnato le irregolarità relative a:

- svolgimento di attività lavorativa regolarmente prestata;
- provvedimento di separazione coniugale;
- situazione economica certificata da attestazione ISEE con "*omissioni*" e/o "*difformità*";
- dichiarazione di inagibilità dell'immobile di abitazione;
- pignoramento dell'immobile di abitazione;

la domanda non sarà inserita in graduatoria per mancanza dei requisiti di accesso.

Nel caso in cui l'interessato non sani nel termine assegnato ogni altra irregolarità, il relativo punteggio non sarà attribuito al richiedente ed al suo nucleo familiare in sede di approvazione della graduatoria.

Art. 10

Formazione e adozione della graduatoria provvisoria aggiornata

La graduatoria provvisoria aggiornata è formulata attribuendo ai nuclei familiari partecipanti, sia che si tratti di nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio che di concorrenti già collocati nella graduatoria relativa al Bando del 2021 che abbiano presentato una nuova domanda, i punteggi previsti come sopra, sulla base delle dichiarazioni prestate e della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, nonché dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'Ufficio.

In caso di parità di punteggio complessivo, la graduatoria sarà ordinata in base alla situazione economica meno favorevole, come risultante dalla Certificazione ISEE relativa all'anno 2024.

In caso di ulteriore parità di punteggio, verrà data priorità alla maggiore anzianità anagrafica.

Qualora la parità persistesse ulteriormente, l'ordine della graduatoria sarà stabilito tramite sorteggio.

In caso di partecipazione al presente bando integrativo dei concorrenti già presenti nella vigente graduatoria, di cui al Bando generale 2021, il punteggio acquisito con la nuova domanda andrà a sostituire il precedente a tutti gli effetti.

I nuclei familiari già presenti nella vigente graduatoria, che non abbiano partecipato al presente bando integrativo, saranno ricollocati in graduatoria con il punteggio e la situazione economica acquisiti nel Bando generale anno 2021.

Il Comune, completata l'istruttoria e l'attribuzione provvisoria dei punteggi, trasmette le domande e la relativa documentazione alla Commissione di cui all'art. 7 della L. R. n. 96/1996, che procede alla redazione della graduatoria provvisoria da pubblicarsi, entro 15 gg. dalla sua formazione all'Albo Pretorio del Comune di Città Sant'Angelo, per 15 giorni consecutivi. Ai lavoratori emigrati all'estero viene data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, per i lavoratori emigrati all'estero entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono inoltrare opposizione, in carta legale, alla Commissione che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti con lo stesso punteggio. All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti ai quali è stata riconosciuta una delle due condizioni previste dal punto B-1 o la condizione di cui al punto B-4.

La graduatoria provvisoria sarà approvata con atto di determinazione dirigenziale e pubblicata (in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, con l'indicazione del numero di protocollo attribuito ad ogni singola domanda) per 30 (trenta) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on-line, nonché sul sito istituzionale del Comune di Città Sant'Angelo - <https://comune.cittasantangelo.pe.it>

Entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso in opposizione alla suddetta graduatoria, esclusivamente con le seguenti modalità:

- **a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune di Città Sant'Angelo negli orari di apertura al pubblico;
- **spedita per posta a mezzo raccomandata A/R** (farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante) all'indirizzo: Comune di Città Sant'Angelo – Ufficio Politiche Sociali, P.zza IV Novembre, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (PE); in tal caso si considerano presentati in tempo utile i ricorsi in opposizione spediti entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria;
- **inviata tramite PEC** all'indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it esclusivamente da casella di posta elettronica certificata (non saranno valide le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice).

Il ricorso in opposizione è ammesso per contestare il motivo di esclusione o l'attribuzione dei punteggi contenuta nella graduatoria provvisoria. Le segnalazioni di eventuali errori materiali di calcolo e/o di errata trascrizione dei dati verranno trattate in autotutela, senza necessità di presentazione del ricorso.

Sui ricorsi in opposizione decide la Commissione. A tale scopo, il Comune trasmetterà alla suddetta Commissione la graduatoria provvisoria, i ricorsi in opposizione corredati della relativa documentazione e le domande oggetto di ricorso.

A conclusione dell'esame dei ricorsi, il Dirigente approva la graduatoria definitiva e provvede alla pubblicazione della stessa (in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, con l'indicazione del numero di protocollo attribuito ad ogni singola domanda) all'Albo pretorio on-line, nonché sul sito istituzionale del Comune.

Contro la graduatoria definitiva, che ha validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione, è consentito proporre, per motivi di illegittimità:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Art. 11

Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva del bando di concorso conserva la sua efficacia sino alla formazione di una nuova graduatoria conseguente ad un nuovo bando di concorso, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 96/96 e ss. mm. e ii..

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria è effettuata con le modalità previste dagli artt. 12, 13 e 14 della L.R. n. 96/96 e ss. mm. e ii..

Art. 12

Assegnazione degli alloggi

Gli alloggi ERP che si rendono disponibili sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva integrata e nel rispetto del rapporto tra vani utili e componenti del nucleo familiare, così come stabilito dall'art. 13 della L.R. n. 96/96 e ss. mm. e ii..

Art. 13

Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi è determinato, salvo eventuali successive modifiche legislative, ai sensi del titolo III della L. R. n. 96/96 e ss. mm. ii. e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario.

Il canone di locazione degli alloggi è diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, entro i limiti stabiliti dalla Regione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi.

Art. 14

Controlli e sanzioni

Il Comune di Città Sant'Angelo si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., di procedere in ogni momento al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate con la domanda di partecipazione al bando e/o nel corso del rapporto contrattuale e/o in occasione di eventuali proroghe o rinnovi contrattuali, provvedendo ad ogni adempimento conseguente in caso di non veridicità dei dichiaranti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente l'assegnazione di un alloggio oggetto del bando, il Comune procederà, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., alla dichiarazione di decadenza dal beneficio conseguito ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15

Trattamento dati personali

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (di seguito GDPR), i dati personali forniti ai fini della partecipazione al presente bando saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuto il Comune di Città Sant'Angelo.

Si comunica che:

- il titolare del trattamento è il Comune di Città Sant'Angelo, con sede in P.zza IV Novembre, 1 - e-mail: info@comune.cittasantangelo.pe.it; PEC: comune.cittasantangelo@pec.it;
- il Responsabile per la protezione dei dati del Comune è il Dott. Antonino D'Arcangelo, il quale può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: antonino.darcangelo@comune.cittasantangelo.pe.it;

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici, e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità connesse alla gestione della presente procedura.

La liceità del trattamento dei dati da parte del Comune è basata sul consenso espresso dell'interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'avvio dell'istanza, per la valutazione dei requisiti di partecipazione e per l'attribuzione dei punteggi.

I dati personali, oggetto di trattamento, per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di svolgimento della procedura. Tali dati saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura, per le finalità inerenti alla gestione della graduatoria nel periodo di validità della medesima e, successivamente, per il tempo in cui l'Amministrazione sia soggetta a obblighi di conservazione secondo la normativa sugli archivi pubblici, ovvero per altre finalità, previste da norme di legge o regolamenti.

I dati personali potranno essere comunicati a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità istituzionali.

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

In ogni momento l'interessato/a, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 15 - 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ha il diritto di:

- a) chiedere conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it).

Art. 16

Norma transitoria e finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Art. 17

Avvio del procedimento

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 3 della L. n. 241/1990, si comunica che il procedimento è avviato con l'atto di approvazione del bando e che gli elementi di cui al comma 2 del già menzionato articolo sono i seguenti:

<i>Amministrazione competente</i>	<i>Comune di Città Sant'Angelo</i>
<i>Oggetto del procedimento</i>	<i>Bando di concorso integrativo per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – anno 2025</i>

<i>Ufficio Responsabile</i>	<i>Ufficio Politiche Sociali</i>
<i>Responsabile del Procedimento</i>	<i>Dott. Antonino D'Arcangelo</i>
<i>Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione</i>	<i>Ricorso giurisdizionale al T.A.R.</i>
<i>Data di presentazione istanza</i>	<i>Dalla pubblicazione dell'avviso pubblico alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Per i lavoratori emigrati all'estero tale termine è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti in Paesi extra europei.</i>
<i>Ufficio presso il quale prendere visione degli atti</i>	<i>Ufficio Politiche Sociali</i>

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott. Antonino D'Arcangelo